



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio

SAGGIO

Presidente

R.G.N.17274/02

Dott. Donato

PLENTEDA

Consigliere

Dott. Salvatore

D. PALMA

Consigliere

Cron. 13443

Dott. Luigi

MASIOCE

Cons. Rel.

Rep. 2763

Dott. Vittorio

RAGONESI

Consigliere

Ud. 20/04/05

13443/05

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Assiservice Center di Marco

s.a.s. già SAECA s.n.c. in

persona del legale rapp.te Marco

, elettivamente domiciliata in

Roma, via

, presso l'avv. Gianluigi

, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine - **ricorrente** -

contro

Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. in persona del commissario

liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma,

presso l'avv. Lucio

, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso unitamente all'avv. Andrea

del Foro di Como

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.1793 del 28.06.2001.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.4.05 dal

2005
1459



Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. G. che ha chiesto accogliersi il ricorso. Udito l'avv. L. che ne ha chiesto la reiezione. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario G. Russo che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Presidente del Tribunale di Milano la s.n.c. SAECA di Mario propose opposizione allo stato passivo della s.p.a. Ambra Assicurazioni in L.C.A. (società della quale era stata agente) lamentando che non gli era stato riconosciuto il credito di lire 141.858.749 a titolo di indennità per lo scioglimento anticipato del rapporto agenziale ed ai sensi degli artt. 24-25-26-27 A.N.A. del 1981. La soc. Ambra in L.C.A. si oppose alla pretesa affermando che all'agente spettavano solo le indennità correlate alle provvigioni acquisite e quindi la sola indennità di cui all'art. 27 A.N.A. 1981. Il Tribunale, accogliendo la tesi della L.C.A., determinò il credito dell'opponente in lire 16.577.450.

La Corte di Milano con sentenza 29.6.2001 respinse l'appello della SAECA di Mario, confermando l'impugnata sentenza ed affermando, dopo analitica disamina dei motivi di appello:

che, a norma dell'art. 6 D.L. 576/78 conv. in L. 738/78, il trasferimento del portafoglio dalla impresa posta in L.C.A. ad altra era una mera possibilità nel mentre era *ope juris* risolto il rapporto di agenzia con l'impresa in L.C.A. e disposto che l'indennità di risoluzione rimanesse a carico della liquidazione; **che**, pertanto, nella specie il rapporto tra SAECA ed Ambra Ass.ni si era risolto con la pubblicazione in data 14.4.1993 del decreto di ammissione della preponente alla L.C.A.; **che**, applicandosi l'art. 1751 c.c.



(per il richiamo contenuto nell'art. 1753 c.c.) nel testo anteriore alla revisione di cui all'art. 4 d.leg. 303/91, all'agente spettava una indennità proporzionale alle provvigioni e quale prevista dall'Accordo Nazionale Agenti; **che**, applicando l'A.N.A. del 1981, doveva rilevarsi che delle indennità previste dagli artt. da 25 a 33 spettavano all'agente solo quelle collegabili alla risoluzione *ipso jure* del rapporto e non quelle conseguenti allo scioglimento per volontà delle parti (come affermato da Cass. 3348/94 e 1592/96); **che**, a diversamente concludere, non valeva invocare l'art. 12 dell'A.N.A. del 1994 – secondo cui a criterio degli stipulanti le indennità tutte competevano anche in caso di scioglimento per L.C.A. – dato che la formula adottata costituiva dato di interpretazione rilevante solo per l'accordo del 1994 e non certo per quello del 1981, idoneo a disciplinare un rapporto cessato, come nella specie, il 19.4.1993.

Per la cassazione di tale sentenza la sas Assiservice Center di Marco , succeduta alla soc.SAECA, ha proposto ricorso in data 10.6.2002 con cinque motivi ai quali ha resistito la soc. Ambra Ass.ni in L.C.A. con controricorso del 18.7.2002. Entrambi i difensori hanno depositato memorie e discusso oralmente la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, nessuna delle cinque censure sulle quali si fonda meritando condivisione.

Con il primo motivo viene denunciata falsa applicazione degli artt. 1751 e 1753 cod.civ. ed errata interpretazione dell'Accordo Nazionale del 1981, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la disciplina collettiva degli agenti di assicurazione deve prevalere su quella



legale, meramente suppletiva, e detta disciplina collettiva – alla stregua delle disposizioni applicabili *ratione temporis* (l'art. 24 A.N.A. 1981) – non faceva distinzioni tra l'una e l'altra indennità, rinviando unitariamente ed in blocco alle tre componenti di cui agli artt.25-26-27 (monte premi – incassi – provvigioni). Di contro la Corte di Milano avrebbe operato una indebita commistione tra criterio contrattuale e criterio legale, assicurando all'agente, nella specie, e con risultati di totale iniquità, solo una piccola quota dell'indennità spettante.

La complessa censura prescinde del tutto dalla considerazione della particolarità della ragione di cessazione del rapporto agenziale *inter partes*, determinata, nella specie, dalla pubblicazione in data 14.4.1993 del decreto di L.C.A. della preponente soc. Ambra Assicurazioni e dalla conseguente esigenza di rinvenire la disciplina applicabile alle indennità spettanti nel **coordinamento** tra la norma fonte della risoluzione di diritto del rapporto (l'art. 6 del D.L. 576/78 conv. in L. 738/78) e la regolamentazione collettiva della indennità di fine rapporto che la prima pone a carico della liquidazione.

Questa Corte, al proposito, se pur con riguardo alla disciplina collettiva ANA del 1975, ha avuto modo di chiarire (Cass.1592/96, cui *adde* Cass. 3348/94 e 3221/93), che dalla norma di cui all'art. 6 discende come premessa che l'indennità che rimane a carico della liquidazione coatta non può che essere quella collegata alla risoluzione *ipso jure* del rapporto ed ha conseguentemente precisato che l'indagine sulla portata delle clausole collettive afferenti detta indennità – nell'ambito di quelle correlate a monte premi-incassi-provvigioni- deve obbedire a canoni rispettosi dei principi

h



(artt. 1362-1363 c.c.): deve, in particolare, tenere conto del fatto che nel mentre l'indennità richiamata dall'art. 1751 c.c. (nel testo anteriore alla modifica di cui al d.leg. 303/91) è quella correlata alle provvigioni ed assimilabile al T.F.R. riservato ai lavoratori subordinati, le ulteriori indennità – quelle correlate al monte premi ed agli incassi – costituiscono *il corrispettivo di un valore di avviamento apportato dall'agente alla preponente*. Afferma in particolare la sentenza 1592/96 che le relative clausole dell'A.N.A. intendono *riconoscere dette indennità in tutte le ipotesi in cui le modalità di scioglimento lascino alla preponente una situazione di vantaggio conseguito mercè l'attività dell'agente, situazione di vantaggio non individuabile nell'ipotesi di scioglimento del rapporto per liquidazione coatta della preponente*.

Appare quindi evidente che la limitazione dello spettante alla sola indennità di cui all'art. 27 dell'A.N.A. 1981 non è frutto di indebita commistione di criteri eterogenei e confliggenti ma è il risultato, da un canto, della dovuta riconduzione della cessazione alla causa di risoluzione *ope legis* indotta dalla liquidazione coatta della preponente e, dall'altro canto, della lettura razionale e sistematica delle clausole contrattuali **al fine di individuare tra esse quella o quelle che, sole, potessero regolare la fattispecie sottoposta.**

E poiché l'interpretazione delle norme data dalla Corte di merito è esatta e poiché la lettura delle clausole contrattuali non è stata contestata con riguardo a specifici parametri ermeneutici negletti o disapplicati ma è stata soltanto genericamente contrastata per la **iniquità** dei suoi risultati, ne discende la piena resistenza della decisione impugnata al vaglio delle

lu



esposte doglianze.

Denuncia la ricorrente, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 78 L.F. ,1753 c.c., 12 e 24 A.N.A. 1981 in relazione all'art. 1362 c.c., per avere la sentenza ignorato che il contratto di agenzia non si scioglie di diritto neanche con il fallimento della preponente ma che ciò avviene, come per il mandato *in rem propriam*, solo su iniziativa della preponente. Il motivo è del tutto inconsistente, posto che fa richiamo a norme estranee alla materia o si sofferma sulla regolamentazione collettiva degli **effetti** dello scioglimento ma non si avvede della norma imperativa di cui al citato art. 6 del D.L. 578/78 che dispone lo scioglimento **automatico** per effetto della pubblicazione del decreto di L.C.A.

Che, poi, come dedotto dalla ricorrente, un pronunciato della Corte di Roma abbia dato risalto alla "imputabilità" alla impresa delle ragioni della messa in liquidazione, riservando la ipotesi di erogazione della indennità ridotta al solo caso di gestione *regolare* da parte della preponente, e che questa Corte abbia con la sentenza 4310/99 rigettato il ricorso avverso tal statuizione proposto, è dato nella specie ininfluenza, posto che con la cennata sentenza del 1999 questa Corte si è limitata a prendere atto della **congrua motivazione** data dal Giudice del merito alla ridetta interpretazione estensiva della clausola contrattuale e della assenza di pertinenti censure proposte dalla impresa in L.C.A.

Del tutto fuor di segno è la doglianza di cui al terzo motivo che denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. C.C., per avere la Corte di merito sottovalutato la portata della nota a verbale all'art. 12 dell'A.N.A. 1994, con la quale i patiscenti *confermavano* che le indennità tutte (artt. da 25 a 33)



sarebbero spettate all'agente anche nel caso di scioglimento per L.C.A., posto che, ferma l'inapplicabilità diretta delle nuove clausole, l'espressione "confermano" doveva ritenersi segnale di una ammissione della preesistenza del diritto. La censura è mera **proposta** interpretativa che prescinde del tutto dalla necessaria analisi critica della statuizione che la Corte di merito – a pag. 9 della sentenza – ha formulato sulla questione, là dove ha sottolineato da un canto l'insufficienza della sola voce "confermano" a sostenere la tesi dell'appellante e, dall'altro canto, la direzione del chiarimento alle sole trattative per la stesura dell'A.N.A. 1994. Ditalchè, chiara e logica essendo la interpretazione data e del tutto assente la doverosa **specificata** contestazione di essa da parte del ricorrente, ne discende l'inammissibilità del motivo.

Con il quarto motivo viene invocata violazione degli artt. 1753 e 2119 c.c. e vizio di motivazione sull'assunto che la norma codicistica – escludente la configurazione della giusta causa del licenziamento nel fallimento o nella L.C.A. della impresa – sia applicabile anche al rapporto di agenzia. La invocazione è inesatta, posto che all'agente di assicurazione che intrattenga rapporto con Impresa posta in L.C.A. **non** si applica affatto, e tampoco in via analogica, la norma *de qua* a disciplinare la cessazione ma, come dianzi ricordato (e come esattamente ricordato dalla sentenza impugnata), il disposto degli artt. 6 D.L. 576/76 e 1751-1753 c.c.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente rivela la ragione della ritenuta inapplicabilità del più volte richiamato art. 6 del D.L. 576/78, là dove afferma che detta risoluzione di diritto sarebbe operativa **soltanto** ove il rapporto sciolto avesse successivo nuovo inizio con l'impresa cessionaria



del portafoglio aziendale (ipotesi questa non avveratasi con la L.C.A. della Ambra Assicurazioni). La proposta di una *lettura combinata* del primo comma e dei commi successivi dell'art. 6 appare del tutto irricevibile, là dove appare palese (e, come affermato dalla sent. 1592/96, coerente con il sistema di cui agli artt. 78 e 201 L.F.) **che** la risoluzione sia effetto automatico discendente dalla L.C.A., **che** la indennità di risoluzione resti a carico della liquidazione, **che** con la impresa cessionaria si instauri un "nuovo rapporto di agenzia", **che** tal nuovo rapporto sia disciplinato dalle pregresse clausole con salvezza delle regole introdotte dall'A.N.A. E di qui la inconsistenza di alcuna possibilità di regolare – con applicazione estensiva delle clausole A.N.A. – le indennità spettanti all'agente cessato *ope legis*, e correlate alle sole provvigioni incassate, alla luce di ipotesi di nuovo rapporto instaurato con la cessionaria e regolata dalla sintesi tra vecchie clausole individuali e regolamentazione collettiva.


Dalla reiezione del ricorso discende la condanna della soccombente alla refusione delle spese in favore della controricorrente L.C.A.

P.Q.M. la Corte di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna la Assiservice Center s.a.s. ricorrente alla refusione delle spese in favore della controricorrente soc. Ambra Assicurazioni in L.C.A., specie che determina in € 4.000,00 oltre ad € 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 20 Aprile 2005.

Il Cons.est. .


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 22 GIU. 2005 8

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Cf. Filomena Perrone)

Il Presidente


IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Cf. Filomena Perrone)